

SOCIETA'

Liquidazione – Responsabilità

Riguardo ai crediti insoddisfatti all'esito della cancellazione della società di capitali è ammissibile l'azione in giudizio contro i soci.

I soci sono configurati come successori della società, sì che la cancellazione di questa, pur provocando la estinzione dell'ente debitore, non determina la sparizione dei debiti insoddisfatti verso terzi, che si trasferiscono in capo ai soci che intanto si siano visti attribuire un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., da ultimo, Cass., sezioni unite, n. 6070 del 2013).

Si configura quindi l'esperibilità – pur dopo la cancellazione - di un'azione di responsabilità nei confronti non solo del liquidatore, per dolo o colpa, ma anche di un'azione nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti societari insoddisfatti (potendosi anche configurare una corresponsabilità dei soci e del liquidatore per la parte di credito che rimanga insoddisfatta dopo l'escussione del valore delle quote assegnate, giustificandosi in tal caso un'azione risarcitoria per solidale responsabilità: arg. da Trib. Milano n. 3142 del 2011).

(Parere giuridico)